



Città di Crevalcore
Provincia di Bologna

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili - TASI

Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22/05/2014

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Presupposto impositivo
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Base imponibile
Art. 6	Aliquote
Art. 7	Detrazione per abitazione principale
Art. 8	Ulteriori detrazioni per abitazione principale
Art. 9	Dichiarazione
Art. 10	Versamenti
Art. 11	Rimborsi
Art. 12	Attività di controllo e sanzioni
Art. 13	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 14	Riscossione coattiva
Art. 15	Entrata in vigore del regolamento
Art. 16	Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. Del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e le relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13 comma 2 del decreto legge n.201 del 2011 ossia " per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, mentre per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate"

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, aventi riguardo per la propria quota, alla destinazione del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. L'imposta risulta comunque assolta se pagata per intero anche da uno solo dei cointestatari per conto degli altri soggetti obbligati, nel caso occorrerà darne comunicazione all'ufficio tributi per le opportune registrazioni contabile.
7. A ciascuno degli anni corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. la riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica e/o della composizione della stessa e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art.8 – Ulteriori detrazioni per abitazione principale

1. *Al fine di favorire i soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, ai sensi di quanto disposto dal comma 682 lettera a) dell'art.1 della legge n.147/2014, è stabilita la seguente maggior detrazione:*

- a) *per abitazione principale e relative pertinenze di un soggetto passivo che sia una persona alla quale sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100% o nel cui nucleo familiare sia presente una persona nelle medesime condizioni. Per fruire di tale detrazione si richiede la presentazione da parte dell'interessato:*
- *della relativa certificazione rilasciata dall'Ente competente;*
 - *degli estremi catastali dell'unità immobiliare e relativa pertinenza interessate;*

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, si considerano valide anche con riferimento alla TASI.

Art. 10 – Versamenti

1. Per il versamento del tributo, da effettuare in autoliquidazione, i contribuenti possono utilizzare il modello F24, o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità previste dalla legge;
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in **due rate la prima in acconto e la seconda a saldo**, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in **un'unica soluzione annuale**, da corrispondere entro la data stabilita per l'acconto. Per la scadenza delle suddette rate si fa riferimento alla delibera assunta annualmente in materia di aliquote e detrazioni;
3. Il tributo non è versato qualora esso sia di importo inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e per gli immobili soggetti ad imposta, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. La Giunta Comunale, per particolari situazioni, può stabilire il differimento dei termini per i versamenti.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale con le maggiorazioni eventualmente stabilite dal Consiglio Comunale; gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 12,00.

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147 del 27 dicembre 2013 e nella legge n.296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

- quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto per imposta non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo accertato.
 11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tali attività.

Articolo 13 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile TASI, su istanza motivata del contribuente, concede rateazioni degli importi dovuti a seguito notifica di atti sanzionatori secondo le condizioni di seguito indicate:

Importo singolo fino a € 1.000,00	Rateazione in max 6 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.
Importo singolo atto oltre € 1.000,00	Rateazione in max 12 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.

2. Il **mancato pagamento** di una delle rate **comporta la perdita del beneficio** e il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 16 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.